



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Edilizia Pubblica e Logistica

**GARA D'APPALTO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI MOBILIO
E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il servizio di trasloco, facchinaggio, riordino e spostamento di mobilio ed attrezzature, anche in uso, all'interno delle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o degli Enti Funzionali della medesima, nonché all'interno di sedi e magazzini provinciali dislocati anche nelle città di Roma e Cesenatico, comprendendo l'eventuale trasferimento di beni mobili e materiale fuori uso ai centri di smaltimento e/o recupero autorizzati.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che la Provincia Autonoma di Trento potrà richiedere all'Aggiudicatario, in tutto o in parte, in relazione alle sue variabili necessità:

- a) trasporto, carico e scarico dei materiali con mezzi di cui l'Aggiudicatario abbia disponibilità (proprietà, noleggio o leasing) nei luoghi indicati dall'Amministrazione richiedente;
- b) smontaggio, imballaggio e disimballaggio di materiale di arredo ed attrezzature nei luoghi indicati dall'Amministrazione e secondo le direttive date dal personale della stessa;
- c) scollegamenti di tipo idraulico, elettrico e gas di attrezzature fuori uso ed inattive;
- d) eventuali riposizionamenti con fissaggi a parete e/o a pavimento del materiale traslocato;
- e) eventuale trasferimento di materiale ed attrezzature fuori uso ai Centri di smaltimento/recupero autorizzati, compresa la loro eventuale differenziazione per tipologia, i cui oneri sono ricompresi nell'importo dell'appalto escluse le spese di conferimento.

Tutte le attività indicate al presente articolo dovranno essere attuate con personale dipendente e prevedere l'utilizzo di un numero sufficiente di automezzi ed attrezzature che l'Aggiudicatario metterà a disposizione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, concordandosi di volta in volta con le strutture interessate, al costo pro-ora formulato nell'offerta di gara.

Oltre alle operazioni di trasloco di rilevante incidenza, che potranno interessare movimentazioni di numerosi uffici e sedi, gli interventi potranno essere dei più diversi, intendendo per questo anche incarichi che prevedano l'impegno di un limitato numero di mezzi, di unità di personale e di ore di impiego.

Art. 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;
- b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;

in via residuale:

d. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 3

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto:

a.1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore [intesa come il documento/relazione tecnico-descrittiva sintetica, non comprendente tutti gli allegati illustrativi (es. curricula o depliant);

a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore;

a.4) il DUVRI;

a.5) altri eventuali allegati.

[Qualora vi siano allegati illustrativi dell'offerta tecnica]

2. Gli allegati illustrativi dell'offerta tecnica rimangono depositati presso il Servizio di Merito della Stazione Appaltante, a disposizione dell'Appaltatore.

ART. 4

DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata massima di 3 anni.

Il servizio dovrà essere erogato sino a concorrenza di un Quantitativo Massimo pari a Euro 1.500.000,00 + IVA di cui Euro 11.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, valevole complessivamente, per l'intera durata del contratto .

Il prezzo del servizio proposto, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

Causa l'urgenza di garantire la continuità di un servizio essenziale per l'amministrazione, si

potrà procedere all'affidamento dell'esecuzione dello stesso nelle more della stipula del contratto, nel qual caso verrà presa a riferimento la data del primo affidamento quale decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I colli da spostare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiti da:

- a) minuteria, pacchi di documentazione e/o materiale cartaceo, altri materiali vari;
- b) arredi e attrezzature (es. scrivanie, sedie, armadi, librerie, scaffalature, cassettiere, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, etc.).

Imballaggio

Salvo diverso accordo tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione Contraente, i materiali di cui al punto a) devono essere, di norma, sistemati dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente in appositi contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria

L'Amministrazione provinciale metterà a disposizione gli scatoloni per riporvi la documentazione cartacea, in caso di movimentazione di materiali o apparecchiature di cui al punto b), sarà cura e responsabilità dell'aggiudicatario provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria agli stessi

Al termine dei lavori di trasloco e/o facchinaggio, l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro immediato dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, attenendosi alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Automezzi ed Attrezzature

La ditta aggiudicataria deve possedere o impegnarsi ad avere al momento dell'affidamento dell'esecuzione del servizio la disponibilità di almeno i seguenti mezzi :

- 2 scale elettriche con elementi ad innesto per una lunghezza minima di 15 m.;
- 2 automezzi ovvero motoveicoli con peso complessivo a pieno carico fino a 20 q.li;
- 2 automezzi furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 20 q.li e fino a 35 q.li;
- 2 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 20 q.li e fino a 35 q.li con sponda montacarichi;
- 2 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e fino a 60 q.li con sponda montacarichi;
- 1 autocarro furgonato con peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li e fino a 115 q.li con sponda montacarichi;
- 1 autocarro con peso complessivo a pieno carico superiore a 115 q.li con sponda montacarichi;
- 1 autoscala con estensione superiore a 20 m;
- 1 attrezzatura specifica motorizzata per trasportare materiale pesante sulle scale (casaforti, armadi ignifughi, fotocopiatrici ecc.);
- 1 autocarro attrezzato per il carico trasporto e scarico di contenitori – containers scarrabili per rifiuti con peso complessivo a pieno carico di almeno 240 q.li.

I livelli di categoria EURO degli automezzi messi a disposizione dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di presentazione di offerta.

La ditta aggiudicataria deve disporre o impegnarsi ad avere al momento dell'affidamento dell'esecuzione del servizio **una sede operativa ad esclusivo uso della attività di trasloco per tutta la durata del contratto, aperta con orario continuato dal lunedì' al venerdì' dalle ore 8.00 alle ore 18.00, in cui vi sia sempre un addetto, un recapito telefonico fisso ed un telefax.**

Qualora, nel corso delle operazioni di trasloco emergesse la necessità di disporre di attrezzature non previste nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà individuare, **a propria cura e spese**, altra Impresa in grado di assicurare il servizio necessario.

Su indicazione dell'Amministrazione provinciale dovranno essere messi a disposizione, senza alcun onere per la stessa, **minimo 3 (tre) cassoni scarrabili** di volume non inferiore a **35 mc.** cadauno per deposito materiali.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero richiesto, nei giorni feriali, nelle festività scolastiche e durante il mese di agosto, con esclusione delle festività infrasettimanali e della settimana di ferragosto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio.

Considerata la particolare attività cui è chiamata l'Amministrazione committente non può essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti all'Appaltatore, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo annuale di personale e mezzi.

Gli interventi saranno richiesti di volta in volta dall'Amministrazione interessata che ne curerà il coordinamento e il controllo della regolare esecuzione, assicurando, di norma, un preavviso **tramite fax di giorni 5 (cinque) lavorativi**; in via straordinaria, peraltro, tale preavviso, potrà, in caso di particolare urgenza, ridursi a **24 (ventiquattro) ore**.

Tutto il materiale necessario all'imballaggio del materiale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) (scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo), saranno messi a disposizione dall'Aggiudicatario all'Amministrazione contraente con un anticipo minimo di 3 (tre) giorni sulla data prevista del trasloco.

L'Aggiudicatario dovrà prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo segnalandone ogni eventuale danno preesistente. Qualsiasi danno, riscontrato dopo il trasloco, non segnalato sarà attribuito al trasporto.

Per l'esecuzione del singolo servizio di facchinaggio, l'Ente committente effettua specifici **Piani di lavoro**, in base alle proprie variabili necessità. Di seguito vengono riportate le modalità per l'esecuzione del servizio.

D) Servizi che non richiedono una particolare organizzazione e/o una programmazione

Il Piano di lavoro, redatto in forma scritta, viene trasmesso via fax al Responsabile del Servizio individuato dall'Aggiudicatario. e con i termini di preavviso previsti al punto 3 del presente capitolo.

Esso deve contenere, di norma, le seguenti informazioni:

1. oggetto dell'intervento;
2. data di inizio intervento;
3. luogo di esecuzione dell'intervento (luoghi di prelievo e di destinazione);

4. orario nel quale deve essere svolto il servizio;
5. data ipotetica di fine dei lavori;
6. numero degli operai richiesti
7. numero e caratteristiche dei mezzi richiesti;
8. referente dell'Amministrazione provinciale;
9. altre informazioni utili a definire le caratteristiche del servizio richiesto.

L'Aggiudicatario dovrà segnalare, prima dell'inizio di ogni intervento di trasloco, il nominativo del proprio Responsabile capo squadra sul posto, cui far riferimento per qualsiasi comunicazione o contestazione. Nelle comunicazioni formali e non, dovrà essere utilizzata la lingua italiana.

L'eventuale disdetta del Piano di Lavoro è comunicata in forma scritta, inoltrata via fax, dall'Amministrazione Contraente al Responsabile capo squadra almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive prima della prevista esecuzione.

ART. 7 SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è ammesso il subappalto entro il limite massimo del 30 per cento dell'importo complessivo indicato in offerta.

ART. 8 ESTENSIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'impresa aggiudicataria è obbligata, in presenza delle medesime condizioni contrattuali, ad applicare gli stessi prezzi stabiliti per la fornitura dei medesimi servizi, nei confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del capitale sociale, che lo richiedano.

ART. 9 PRESTAZIONI LAVORATIVE

Le attività potranno svolgersi sia durante l'ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie, senza che ciò dia titolo ad alcuna richiesta di compenso supplementare.

Il lavoro dovrà essere svolto di norma durante il normale orario di ufficio 8,15 – 12,30 13,30 – 16,30 dal lunedì al giovedì, 8,15 – 13,00 il venerdì e non dovrà intralciare il normale funzionamento delle attività amministrative degli uffici provinciali.

Non verrà riconosciuta come lavorativa la sosta per il pranzo, di durata pari ad almeno un'ora. L'orario di lavoro sarà computato in base all'effettivo tempo impiegato per l'effettuazione della prestazione richiesta, non includendo i tempi necessari all'Impresa per recarsi dalla propria sede al posto indicato per l'intervento richiesto, qualora le operazioni avvengano all'interno del Comune di Trento.

Nel caso che le operazioni avvengano all'interno del territorio dell'Amministrazione provinciale, non saranno riconosciuti rimborsi chilometrici e/o autostradali.

Per interventi fuori del territorio della Provincia Autonoma di Trento sarà riconosciuto un rimborso per le spese di alloggio fino alla concorrenza massima giornaliera di Euro 120,00 I.V.A. compresa, a persona, da corrispondere sulla base della presentazione di idonea documentazione probatoria costituita da fattura o scontrino fiscale.

L'Aggiudicatario provvederà a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi di proprietà extra provinciale e qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco.

ART. 10

DANNI ARRECATI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Al termine del servizio, viene verificata la corrispondenza delle quantità dei beni movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertata la presenza di eventuali danni. Gli ammanchi o danni rilevati dall'Amministrazione verranno comunicati all'Aggiudicatario indicando il luogo e la data dell'accertamento e l'elenco dettagliato del materiale mancante e/o danneggiato.

L'Aggiudicatario è ritenuto responsabile di ogni danno e/o ammanco che possa derivare ai beni dell'Amministrazione Contraente ed a terzi, a causa dell'espletamento del servizio. I danni e/o ammanchi eventualmente arrecati dovranno essere comunicati al Referente indicato dall'Amministrazione contraente, entro 48 (quarantotto) ore dal loro accadimento, riportando le stesse indicazioni richieste al punto 1 del presente capitolo.

I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati e/o il reintegro di eventuali ammanchi saranno a completo carico dell'Aggiudicatario, che sarà tenuto comunque a stipulare un'adeguata polizza assicurativa.

ART. 11

PERSONALE

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione del presente appalto minimo 15 addetti che abbiano regolarmente frequentato i corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. 81/2008, e prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'avvenuta partecipazione ai corsi del personale messo a disposizione.

Il personale addetto alle operazioni di cui al presente Capitolato dovrà essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Leggi, da Regolamenti o contratti di lavoro di categoria, .

Inoltre l'Aggiudicatario garantisce che il personale da lui utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dalla Provincia Autonoma di Trento:

- indossi sul posto di lavoro idonea divisa che evidenzi l'appartenenza all'aggiudicatario, DPI ed il cartellino di riconoscimento;
- sia presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione contraente;
- tenga durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
- utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e materiali dell'amministrazione provinciale;
- sia di assoluta fiducia e riservatezza;

- segnali subito danni eventualmente arrecati al Referente indicato dall'Amministrazione contraente all'atto dell'emissione del Piano di lavoro, L'Amministrazione Contraente, tramite i propri uffici, potrà insindacabilmente richiedere la sostituzione immediata del personale dalla stessa non ritenuto idoneo, ovvero che non tenga i comportamenti sopraindicati, pena l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, lettera b, del presente capitolato

ART. 12

NORME ASSICURATIVE PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Tutto il personale dipendente adibito al servizio di trasloco dovrà essere dotato di strumenti di lavoro e D.P.I. tali da assicurare la propria incolumità,

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare tutte le normative in vigore sul territorio nazionale in materia di contribuzione, assicurazione, sicurezza e previdenza, vigenti o che venissero emanate nel corso dell'appalto.

In capo all'aggiudicatario sarà richiesta la presentazione, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, della seguente documentazione:

- attestato di frequenza da parte dei 15 lavoratori messi a disposizione ai corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. 81/2008.;
- documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
- nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente.

L'Amministrazione contraente è da ritenersi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall'Aggiudicatario, nel corso delle operazioni di trasloco, anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 13

SERVIZIO DI CALL CENTER

L'Aggiudicatario deve garantire l'attivazione e l'operatività di un apposito servizio di ricezione chiamate ("Call Center") che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli ordinativi di cui al presente contratto.

Tale Call Center avrà un numero telefonico fisso ed uno di fax dedicati a tale servizio.

La necessità del Call Center è richiesta per permettere all'amministrazione contraente di :

- inviare gli ordinativi e gli specifici piani di lavoro;
- inoltrare comunicazioni ed eventuali reclami.

Il Call Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Resta inteso che, fermo restando il numero di ore di presidio, su richiesta dell'Amministrazione Contraente è possibile l'attivazione del Call Center anche in orari diversi da quelli sopra citati.

Al di fuori di tale orario, e quindi durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria telefonica e il fax.

ART. 14
CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento presentato dall'Appaltatore, regolarmente vistato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ART. 15
ULTERIORI GARANZIE

Prima del perfezionamento del contratto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Terzi" per danni a persone e cose con un massimale unico di almeno 5 milioni di Euro, nonché un'assicurazione R.C.O. a favore del proprio personale operaio con un massimale pari ad almeno 1 milione di Euro.

Quale ulteriore garanzia dovrà essere stipulata, inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia, tale da coprire sia nella movimentazione con autocarro, che durante le operazioni manuali di trasloco e facchinaggio almeno il valore stimato dei beni trasportati di e comunque non inferiore a 25.000,00 Euro.

ART. 16
PENALI

L'Amministrazione committente, in caso di mancato rispetto dei tempi imposti per l'inizio delle singole operazioni di trasloco o del numero di addetti e mezzi espressamente richiesto dall'Ente committente, potrà applicare la seguente penale:

- a- RITARDO: addebito del costo orario relativo al numero degli addetti e dei mezzi richiesti, moltiplicato due volte per il numero di ore di ritardo.
- b- MESSA A DISPOSIZIONE PARZIALE DI PERSONALE E MEZZI: addebito del costo orario relativo al numero degli addetti e dei mezzi richiesti e non messi a disposizione moltiplicato per 16 (sedici).
- c- RECUPERO ULTERIORI SPESE O DANNI: addebito di eventuali ulteriori spese cui l'Amministrazione possa andare incontro a seguito del ritardo imputabile a colpa dell'Impresa aggiudicataria.

Per ottenere il pagamento delle penalità, la rifusione dei danni o il rimborso delle eventuali spese sostenute, l'Amministrazione COMMITTENTE potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall'Impresa aggiudicataria o attraverso l'incameramento della cauzione versata dalla stessa Impresa, il cui reintegro dovrà essere documentato entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario sarà disposto, entro 30 giorni, sulla base della fattura emessa secondo le tariffe previste in offerta e in conformità agli ordinativi di lavoro che verranno di volta in volta emessi dall'Amministrazione committente, previa verifica della regolarità contributiva e della corretta esecuzione della prestazione. L'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa aggiudicataria, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

ART. 18 RISERVE

L'affidamento dell'appalto non pregiudica la possibilità da parte dell'Amministrazione committente di rivolgersi al mercato per l'assegnazione, a trattativa privata, di analoghe commesse qualora se ne manifestasse l'urgente necessità.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria, qualora dovessero verificarsi ritardi nell'esecuzione dei servizi o qualora gli stessi fossero eseguiti in maniera insoddisfacente e comunque nei seguenti casi:

- 1) dopo la terza contestazione scritta qualora l'Impresa aggiudicataria incorra in gravi ritardi o inadempimenti suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'Amministrazione committente.
- 2) Qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole, nell'esecuzione delle operazioni di trasloco, di frode, appropriazione indebita, reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel presente Capitolato.
- 3) In caso di cessione, di cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
- 4) In caso di mancato inizio del lavoro entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista per le operazioni di trasloco.
- 5) Nell'eventualità del venire meno dei requisiti che hanno dato origine al punteggio o quelli di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della L.P. 23/90 per quanto applicabili.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.
2. Qualora l'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/1998, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.